

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 408/97 DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 1997

relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania e recante disposizioni per la sua applicazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che la Comunità e la Repubblica islamica di Mauritania hanno siglato, in data 20 giugno 1996, un accordo di cooperazione in materia di pesca marittima, il quale concede ai pescatori comunitari possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Mauritania;

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare detto accordo;

considerando che, ai fini di una gestione efficace delle possibilità di pesca di cui la Comunità dispone nella zona di pesca della Mauritania, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri;

considerando che le attività alieutiche contemplate dal presente regolamento sono soggette alle pertinenti misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽²⁾;

considerando che, per garantire l'applicazione delle disposizioni dell'accordo sopraccitato, gli Stati membri devono verificare che gli armatori assolvano i loro obblighi e devono fornire alla Commissione tutte le informazioni appropriate;

considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 3317/94⁽³⁾ e in base alle disposizioni convenute nel

quadro del suddetto accordo, lo Stato membro di bandiera e la Commissione devono accertarsi che le domande di licenza di pesca siano conformi a dette disposizioni e alle norme comunitarie vigenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in appresso denominato «accordo».

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento⁽⁴⁾.

Articolo 2

Le possibilità di pesca derivanti dall'applicazione dell'accordo sono ripartite come indicato nella tabella dell'allegato del presente regolamento. Per quanto riguarda i cefalopodi, la ripartizione annuale delle possibilità tra gli Stati membri, a decorrere dal 1° agosto 1997, sarà decisa non oltre il 30 giugno di ogni anno secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92⁽⁵⁾.

Qualora, in una determinata categoria di pesca, le domande di licenza presentate da uno Stato membro siano inferiori al volume di cattura ad esso assegnato, la Commissione autorizza anche gli armatori degli altri Stati membri ad inoltrare domande di licenza.

⁽¹⁾ GU n. C 380 del 16. 12. 1996.

⁽²⁾ Gu n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2870/95 (GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 3317/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative all'autorizzazione ad esercitare la pesca nelle acque di un paese terzo nell'ambito di un accordo di pesca (GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 13).

⁽⁴⁾ Cfr. testo dell'accordo di cooperazione nella GU n. L 334 del 23. 12. 1996, pag. 20.

⁽⁵⁾ Regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1). Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.